

A seguito di quanto comunicato dal Automobile Club Italia – Servizio gestione Pubblico Registro Automobilistico - a partire dal 01 gennaio 2020, con l'entrata in vigore della nuova disciplina che regola le radiazioni per definitiva esportazione all'estero dei veicoli, introdotta con l'art. 5 comma 1 lettera g) del D. Lgs. N. 98/2017, che modifica l'art. 103 del Codice della Strada, ossia che l'esportazione possa avvenire a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta della radiazione.

Si informa che, a partire dal 01 gennaio 2020 la radiazione dovrà essere richiesta prima che il veicolo venga esportato ed una volta fatta questa operazione il veicolo potrà circolare per raggiungere i transiti di confine, per l'esportazione, munito del foglio di via e della targa provvisoria previsti dall'art. 99 del Codice della Strada.

Quindi i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero, portando con se un veicolo, non potranno piu' chiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite gli uffici consolari.